



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



INCONTRI DI FORMAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Programma Formazione Associazioni dei Consumatori

2° Giornata:

**La nuova disciplina
dell'attestato di rischio**

IVASS – 10 ottobre 2019

L'attestato di rischio è il documento che attesta la sinistrosità dell'assicurato, nel quale sono indicati, per la tariffazione del rischio, i sinistri pagati con responsabilità esclusiva o paritaria e la classe di merito CU.

Il 19 maggio 2015 è stato approvato il Regolamento n. 9 che sancisce il passaggio alla c.d. «dematerializzazione dell'attestato di rischio» le cui principali finalità sono :

- semplificazione, mediante ricorso all'innovazione tecnologica in luogo della produzione cartacea;
- snellimento del processo assuntivo del ramo r.c.auto;
- creazione di uno strumento di deterrenza alle frodi collegate con la falsificazione degli attestati di rischio cartacei.

Il REGOLAMENTO prevede:

- obbligo di alimentazione della Banca Dati attestati da parte delle imprese almeno entro 30 giorni dalla scadenza dei singoli contratti;
- obbligo di specificazione nell'attestato della tipologia del danno liquidato (solli danni a cose, solli danni a persone, misto);
- consegna dell'attestato al contraente ed all'avente diritto effettuata per via telematica;
- acquisizione diretta per via telematica dell'attestato da parte dell'impresa all'atto della stipulazione del contratto, attraverso l'accesso alla Banca dati.

CONSEGNA DELL'ATTESTATO AL CONTRAENTE E, SE PERSONA DIVERSA, ALL'AVENTE DIRITTO (Usufruttuario, Locatario etc.)

La novità introdotta dalla nuova normativa prevede che l'attestato venga consegnato anche agli aventi diritto, qualora diversi dal contraente, per via telematica, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, in luogo dell'attuale trasmissione in forma cartacea al domicilio degli stessi.

- La consegna avviene per via telematica mediante :
 - la messa a disposizione sul sito web dell'impresa nell'area riservata alle posizioni assicurative (ex art. 38 bis, Regolamento ISVAP n. 35)
 - modalità aggiuntive di consegna telematica, attivabili su richiesta del contraente, tra quelle previste dalla singola impresa (*posta elettronica o app per smartphone o tablet/ altri dispositivi multimediali, social network ecc.*).

ACQUISIZIONE DIRETTA DELL'ATTESTATO DI RISCHIO DA PARTE DELL'ASSICURATORE IN SEDE DI STIPULA DEL CONTRATTO

- ✚ In sede di stipulazione del contratto l'attestato è acquisito direttamente dall'impresa per via telematica attraverso l'accesso alla Banca dati degli attestati di rischio.
- ✚ Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestato non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, l'impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e di procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
- ✚ In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati l'impresa acquisirà una dichiarazione dell'assicurato per l'intero quinquennio, e, ai soli fini probatori e di verifica, potrà acquisire dallo stesso precedenti attestati o contratti di assicurazione cartacei.

Tali previsioni consentono l'immediata stipula del contratto anche nell'ipotesi di omessa alimentazione della Banca Dati da parte dell'impresa, circostanza non imputabile all'assicurato.

Il Provvedimento IVASS n. 71 del 16 aprile 2018 sull'Attestato Dinamico ha stabilito che per la verifica della sinistrosità dell'assicurato saranno valutati anche sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, laddove, alla scadenza del contratto stesso, l'assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri tardivi)

- ❖ prevede il rilascio dell'attestato per tutte le tipologie di contratto (bonus/malus, franchigia e tariffa fissa);
- ❖ prevede la modifica della Tabella di sinistrosità pregressa ed annualmente la sua progressiva estensione fino a 10 anni;
- ❖ adegua la normativa secondaria all'esigenza di valutare correttamente la sinistrosità dell'assicurato;
- ❖ recupera al sistema i sinistri relativi a polizze di durata temporanea che saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'impresa che per prima assumerà il rischio con un contratto annuale.

- ❖ In caso di sinistro tardivo o relativo a polizza temporanea, la Compagnia che lo ha liquidato trasmette all'ANIA gli estremi del sinistro stesso. Il sistema verifica nella banca dati SITA-coperture assicurative se il rischio, cui il sinistro si riferisce, continua ad essere assicurato dalla stessa compagnia oppure se alla scadenza del contratto il rischio è stato assicurato da una nuova compagnia. In ogni caso il sinistro viene comunicato alla compagnia che ha in carico il rischio, e potrà quindi essere valorizzato nell'attestato.
- ❖ Per la realizzazione di tale finalità viene utilizzato lo IUR – Identificativo Univoco di Rischio.
- ❖ Lo IUR è un codice determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto, e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio che identifica univocamente ciascuna unità di rischio.

La normativa ha l'obiettivo di perseguire i comportamenti opportunistici degli assicurati che cambiano compagnia prima del pagamento di un sinistro del quale siano responsabili. Tali sinistri prima della normativa sfuggivano al sistema di tariffazione basato sul bonus-malus, aggravando la posizione degli assicurati più «onesti», sui quali gravavano i relativi costi.

IL SISTEMA SANZIONATORIO (art. 310quater del Codice).

- L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 134, comma 2, o alle relative norme di attuazione, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a centomila euro.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

L'IVASS, attraverso l'accesso ad un portale web, può verificare, per ciascuna impresa, quanti attestati:

- sono stati comunicati alla banca dati;
- sono stati comunicati in ritardo, cioè con un anticipo inferiore a trenta giorni rispetto alle singole scadenze contrattuali;
- sono stati “riclassificati”, cioè hanno subito modifiche alla classe di merito CU di assegnazione, al pagellino sinistri, al dettaglio dei sinistri paritari.

Alla fine del mese successivo al semestre di riferimento, l'ANIA effettua un'elaborazione dei dati da trasmettere all'IVASS per le finalità di controllo.